



COMUNE DI BRENTONICO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 6 del 23-01-2020

della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022: conferma del PTPC 2019-2021 e avvio del processo di adeguamento al PNA 2019.

L'anno **Duemilaventi**, il giorno **Ventitre**, del mese di **Gennaio**, alle ore **10:00**, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
ASTOLFI ALESSANDRA	X			PERENZONI CHRISTIAN	X		
TOGNI MORENO	X			TARDIVO MARIANO	X		
TONOLLI IVANO		X					

Assiste il Segretario comunale SARTORI DEBORA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. **PERENZONI CHRISTIAN**, in qualità di **Sindaco** assume la presidenza della seduta e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione.

La Legge n.190 del 6 novembre 2012 reca “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”.

In particolare, l’articolo 1, comma 8, della L. n. 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si debba approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.), in coerenza e coordinamento con il Piano nazionale anticorruzione e suoi aggiornamenti (PNA).

In attuazione della citata Legge n.190/2012, è stato emanato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” con il quale si è provveduto a riordinare in un unico corpo normativo la disciplina sugli obblighi di pubblicità e trasparenza.

Le sopracitate disposizioni normative, a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, hanno subito un’ampia revisione volta a semplificare alcuni adempimenti e a meglio integrare il rapporto trasparenza – prevenzione della corruzione.

Nel corso dell’anno 2013 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n.72/2013, ha approvato il Piano nazionale anticorruzione (PNA) e sulla base delle indicazioni in esso contenute, ogni pubblica amministrazione ha provveduto ad adottare un proprio Piano anticorruzione.

Detto PNA è stato aggiornato nell’ottobre 2015 e, successivamente, con provvedimenti n. 831 di data 3 agosto 2016 e n. 1208 di data 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato rispettivamente il PNA 2016 e l’aggiornamento 2017 al PNA, che per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, costituisce atto di indirizzo ai fini dell’adozione dei propri piani triennali per la prevenzione della corruzione.

Il P.T.P.C.T. incorpora a norma dell’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, in un’apposita sezione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del medesimo decreto.

A norma dell’articolo 1, comma 8, della L. n.190/2012, così come sostituito dall’articolo 41 del D. Lgs. n. 97/2016, *l’organo di indirizzo politico definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico – gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.*

L’articolo 10, comma 3, del D. Lgs. n.33/2013 precisa che *la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.*

Il PNA 2016 (§ 5.1) ricorda che tra i contenuti necessari del P.T.P.C.T. vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, raccomandando gli organi

di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione di tali obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione.

Con delibera n.1074 di data 21 novembre 2018, ANAC ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2018 al PNA 2016.

Per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell'Anac ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le istruzioni fornite fino ad oggi, integrandole con gli orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

Il PNA 2019, approvato con delibera n.1064 di data 13 novembre 2019, infatti, contiene rinvii continui a delibere dell'Autorità che, ove richiamate, si intendono parte integrante del PNA stesso. L'obiettivo è quello di rendere disponibile uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. Le ragioni di fondo che hanno guidato la scelta del Consiglio sono, oltre a quella di semplificare il quadro regolatorio al fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento dell'Autorità, quelle di contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali.

Dopo aver dedicato le prime pagine all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, il nuovo PNA propone una utile riflessione di premessa sui "principi guida" cui occorre fare riferimento nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo:

- principi strategici, declinati in coinvolgimento dell'organo di indirizzo; cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio, che non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura; collaborazione tra amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio, che può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio;
- principi metodologici, in termini di prevalenza della sostanza sulla forma in modo da tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione; gradualità nelle diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza; selettività negli interventi, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo; integrazione di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione; miglioramento e apprendimento continuo;
- principi finalistici, quali l'effettività che eviti di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità; l'orizzonte del valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento.

Interessante annotazione è quella secondo cui, al fine di disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione, è necessario che il PTPCT individui un sistema di monitoraggio delle misure, attuato mediante sistemi informatici che consentano la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento, secondo le indicazioni di dettaglio contenute nell'Allegato 1 al PNA 2019, che diventa l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

Altra indicazione importante è quella di lavorare di più sulla configurazione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti che a vario titolo intervengono nel processo legato alla strategia anticorruzione, sfida per la quale il PNA propone un utile riepilogo dei compiti e delle funzioni principali dei soggetti coinvolti nella predisposizione del PTPCT (RPCT, organi di indirizzo, titolari degli uffici di diretta collaborazione e degli incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici, dipendenti, stakeholders).

Il PNA 2019 si sofferma sulle misure relative all'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica per poi passare alla rotazione straordinaria, per la quale l'Anac ha adottato la [delibera n. 215/2019](#), auspicando che sia dedicata una maggiore attenzione alla misura e rinnovando l'indicazione di monitorare con attenzione le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della misura al fine di dare concreta attuazione all'istituto.

Alla rotazione ordinaria è dedicato un approfondimento specifico nell'Allegato n. 2 al PNA 2019. Dopo aver riepilogato i vincoli oggettivi e soggettivi e aver ricordato la funzione fondamentale della formazione, il documento indica le misure alternative in caso di impossibilità della rotazione: rafforzare le misure di trasparenza anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria; prevedere modalità operative che favoriscano una maggiore partecipazione del personale alle attività dell'ufficio e/o meccanismi di condivisione delle fasi procedurali; attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze per evitare l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto; programmare all'interno dello stesso ufficio una rotazione "funzionale" mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità; prevedere la "doppia sottoscrizione" degli atti; realizzare una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio.

Per quanto riguarda i dirigenti o responsabili di servizio/ufficio, la rotazione ordinaria è opportuno venga programmata e sia prevista nell'ambito dell'atto generale approvato dall'organo di indirizzo, contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali che devono essere chiari e oggettivi.

Il PNA poi insiste sulla adozione/aggiornamento del Codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione, in quanto rappresenta una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato perseguita. Il Codice costituisce elemento complementare del PTPCT, per cui deve caratterizzarsi per un approccio concreto che consenta al dipendente di comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche, individuando modelli comportamentali per i vari casi e fornendo i riferimenti ai soggetti interni all'amministrazione per un confronto nei casi di dubbio circa il comportamento da seguire.

Vengono quindi proposte alcune utili riflessioni sul conflitto di interessi e sulle inconferibilità/incompatibilità degli incarichi, consigliando di prevedere già nel PTPCT adeguate modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese e di effettuare il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Relativamente agli incarichi extra istituzionali, il PNA raccomanda di dare evidenza nel PTPCT del regolamento adottato ai sensi dell'[art. 53](#), comma 3-bis, [D.Lgs. n. 165/2001](#), effettuare una rilevazione delle richieste più frequenti e definire chiaramente una procedura per la

presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione, valutare nell'ambito dell'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione la possibilità di svolgere incarichi anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.

Circa il divieto di *pantouflage*, il PNA chiede che venga esteso anche ai titolari di incarichi esterni e applicato non solo al soggetto che ha firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento, assumendo una nozione di "soggetto privato" la più ampia possibile. Raccomanda di inserire nei PTPCT misure volte a prevenire tale fenomeno, quali apposite clausole negli atti di assunzione del personale, una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto, la previsione nei bandi di gara dell'obbligo per l'operatore economico di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto.

Il PNA ricorda che il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, col quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni, caratteristica essenziale della sezione è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

Mette inoltre in rilievo il compito affidato agli OIV dal [D.Lgs. n. 150/2009](#), ove istituiti, di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza: non di una mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione «Amministrazione trasparente» si tratta, ma ad esprimersi anche su profili qualitativi che investono la completezza del dato pubblicato, se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile.

In particolare, ANAC si è lungamente soffermata sulla questione della "mappatura" dei processi", all'interno del più vasto capitolo dell'analisi del contesto interno. Le nuove indicazioni prevedono che la mappatura dei processi consista nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo finale di tale processo è che l'intera attività amministrativa svolta dall'ente venga gradualmente esaminata.

Vanno mappati, dunque, i processi e non i singoli procedimenti amministrativi, con l'opportuna osservazione che più procedimenti omogenei tra loro, possono confluire in un unico processo.

Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato a un soggetto interno o esterno.

Sulla base dell'Allegato 1, del PNA 2019, le fasi della mappatura dei processi sono tre:

1. l'identificazione;
2. la descrizione;
3. la rappresentazione.

Sino alla approvazione del PNA 2019, le disposizioni in materia di mappatura dei processi erano contenute nell'Allegato 5, del PNA 2013 che l'ANAC, ora, invita a non più considerare come riferimento metodologico da seguire.

La mappatura dei processi, pertanto, deve essere realizzata applicando il principio di gradualità (ancora più valido nei comuni piccoli e medi), partendo dalle tre fasi, sopra elencate per giungere al seguente risultato:

- identificazione > Elenco dei processi > Elenco completo dei processi che riassumono tutta l'attività dell'ente;
- descrizione > Scheda di descrizione > Valuto solo alcuni processi > Valuto tutti i processi;
- rappresentazione > Tabella o diagramma dei processi > Valuto solo alcuni elementi descrittivi > Valuto tutti gli elementi descrittivi.

Nell'Allegato 1 al PNA 2019, l'ANAC suggerisce di finalizzare l'analisi del livello di esposizione al rischio dei vari processi, prevedendo di:

- scegliere un approccio di tipo valutativo;
- individuare i criteri di valutazione;
- rilevare i dati e le informazioni;
- formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Nell'approccio qualitativo l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici.

Le nuove indicazioni dell'ANAC, rendono, di fatto, superati i precedenti riferimenti metodologici e comportano, per gli enti – soprattutto quelli di piccola e media dimensione – una complessa ed impegnativa attività di analisi approfondita e mirata che presuppone:

- una iniziale individuazione dei criteri di valutazione;
- una rilevazione dei dati;
- la formulazione di un giudizio per ogni processo “mappato”.

Senonchè, la versione definitiva del PNA 2019 e dei suoi allegati è stata fatta conoscere il 22 novembre 2019, quando il testo è stato pubblicato nel sito dell'ANAC. *In considerazione della brevità del tempo a disposizione per la predisposizione del presente Piano, rispetto alla pubblicazione del nuovo PNA (22 novembre 2019), non è stato possibile affrontare il nuovo approccio valutativo del rischio, incentrato su una tipologia di misurazione qualitativa, come illustrata nell'allegato 1 al PNA 2019. Tale nuovo approccio sarà applicato in modo graduale e, comunque, a partire dall'adozione del PTPCT 2021/2023.*

Le criticità ai fini della prevenzione della corruzione e dell'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza nell'ambito di Comuni di piccole dimensioni (in ogni caso entro la soglia dei 5.000 abitanti) che qui si evidenziano, sono in primis di ordine organizzativo:

- impossibilità di individuare una struttura dedicata alla prevenzione della corruzione e all'attuazione delle misure in materia di trasparenza e mancanza di figure professionalizzate e formate adeguatamente per supportare l'attività di prevenzione della corruzione, di attuazione della trasparenza e dei controlli interni : l'organico dell'Area Segreteria generale, quale struttura referente e di coordinamento della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è di ridotte dimensioni, è impegnata pressochè quasi esclusivamente nell'esercizio dell'attività ordinaria, è incaricata da PEG – Piano esecutivo di gestione, dell'esercizio in via temporanea e suppletiva di funzioni, compiti ed attività propri di altri Servizi e consta di profili professionali corrispondenti a contenuti lavorativi che richiedono conoscenze teoriche di base, non certo del livello di specializzazione richiesto al fine di dare vita, attuare e monitorare un sistema efficace di prevenzione della corruzione;
- criticità relative alla figura del RPCT nell'assetto organizzativo del Comune di Brentonico: si richiama quanto già puntualmente declinato nel PTPCT 2019-2021, che si intende confermare in questa sede, e precisamente al paragrafo 1.5 (pag.14) consultabile al seguente link [PTPCT 2019 - 2021](#).

Ciò premesso e data la nuova impostazione di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza, come delineata nel PNA 2019 e fatta salva l'applicazione *della parte speciale del PNA 2016 Approfondimento I “Piccoli Comuni” e della parte speciale dell'Aggiornamento PNA 2018, Approfondimento IV “Semplificazioni per Piccoli Comuni” Semplificazioni per i Piccoli Comuni di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018*, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPCT con modalità semplificate. In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.

Acclarato che nel corso dell'anno 2019 non sono emersi fatti corruttivi propriamente intesi o ipotesi di disfunzioni amministrative in qualche modo scaturenti da condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali, riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio, l'Amministrazione comunale intende confermare il PTPCT 2019 – 2021 anche con riguardo al triennio 2020 – 2022, avviando già a partire dall'anno corrente il processo di adeguamento al PNA 2019.

Il nuovo schema di PTPCT 2021-2023, adeguato al nuovo PNA 2019 secondo un principio di gradualità, potrà essere sottoposto all'organo di indirizzo per la formulazione di indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di attuazione delle misure di pubblicità e trasparenza. Sino ad allora l'Amministrazione comunale conferma gli indirizzi strategici di cui alla propria deliberazione n. 2 di data 10 gennaio 2019.

udita la relazione del Sindaco;

vista la legge 6 dicembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”;

visto il D. Lgs 14 marzo 2013, n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, recepito nell’ordinamento locale dalla L.R. 29 ottobre 2014, n.10, recante “Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti ad ordinamento regionale;

visto il D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della L.190/2012”;

visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, con cui è stato approvato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 165/2001”;

visto il D. Lgs. 25 maggio 2016, n.97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L.190/2012 e del D. Lgs.33/2013, ai sensi dell’articolo 7 della L. 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

visto il PNA – Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera dell’ANAC con delibera n.1064 di data 13 novembre 2019;

visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 20 ottobre 2009, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 di data 28 aprile 2016 ed entrato in vigore il 16 giugno 2016;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 di data 14 febbraio 2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 di data 21 marzo 2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 18 di data 28 marzo 2019, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per gli anni 2019-2021, a soli fini contabili;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 31 di data 18 aprile 2019, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) degli esercizi 2019-2020-2021, parte obiettivi gestionali;

vista la deliberazione della Giunta comunale n.1 di data 16 gennaio 2020, con la quale è stato approvato l’esercizio provvisorio 2020 con assegnazione delle risorse ed affidamento delle responsabilità gestionali contabili ai responsabili di Area e Servizio;

visto l'articolo 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

- tassativamente regolate dalla legge;
- non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

vista la competenza a deliberare in materia, come stabilito dall'art.53, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, di attribuzione delle funzioni alla Giunta comunale e ritenuto pertanto che il presente provvedimento rientri nell'ordinaria amministrazione che la Giunta comunale è legittimata a compiere secondo il principio di distinzione delle competenze tra gli organi;

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione è stato espresso il parere favorevole senza osservazioni, resi in forma scritta ed inserito nella presente deliberazione, dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. n.2/2018;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. n.2/2018;

ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1. di confermare il PTPCT 2019 – 2021 anche con riguardo al triennio 2020 – 2022, avviando già a partire dall'anno corrente il processo di adeguamento al PNA 2019, acclarato che nel corso dell'anno 2019 non sono emersi fatti corruttivi propriamente intesi o ipotesi di disfunzioni amministrative in qualche modo scaturenti da condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali, riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio;
2. di avviare già a partire dall'anno corrente il processo di adeguamento al PNA 2019, tenuto conto delle criticità organizzative ben rappresentate nella premessa che precede, precisando a tal fine che il nuovo schema di PTPCT 2021-2023, adeguato al nuovo PNA 2019 secondo un principio di gradualità, potrà essere sottoposto all'organo di indirizzo per la formulazione di indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di attuazione delle misure di pubblicità e trasparenza e che, pertanto, sino ad allora l'Amministrazione comunale conferma gli indirizzi strategici di cui alla propria deliberazione n. 2 di data 10 gennaio 2019;

3. di pubblicare il presente atto confermativo nel sito istituzionale del Comune di Brentonico, e precisamente nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione;
4. di trasmettere il Piano ai dipendenti comunali e alle strutture che fanno capo alle forme collaborative di gestione associata di funzioni e servizi;
5. di dare atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. n.2/2018;
6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018;
7. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Pratica istruita da: Debora Sartori – Segretario Comunale

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
PERENZONI CHRISTIAN

IL SEGRETARIO COMUNALE
SARTORI DEBORA

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Parere in ordine alla regolarità tecnica;
- Certificazione iter pubblicazione ed esecutività.